

GRUPPO DI STUDI "GENTE DI GAGGIO"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS
presso Biblioteca Comunale, Piazza A. Brasa 1,
40041 Gaggio Montano (Bologna)

STATUTO

Modificato ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017 (codice del Terzo Settore)

(Bozza da presentare per l'approvazione all'Assemblea straordinaria dei Soci il 21 marzo 2020)

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione di Promozione Sociale denominata Gruppo di Studi "Gente di Gaggio" APS (di seguito indicata con Associazione) con sede nel Comune di Gaggio Montano (Bo), Piazza Arnaldo Brasa, 1 presso la Biblioteca Comunale. È stata fondata nel 1990 come associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, di volontariato culturale ed ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore culturale. Gli eventuali utili verranno interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si prefigge di svolgere quale attività di interesse generale rivolta agli associati, ai loro familiari o a terzi l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, ed in particolare:

- lo studio e la ricerca sulla storia, le tradizioni e l'ambiente naturale della montagna bolognese, pistoiese e modenese, al fine di far crescere la comunità locale nella presa di coscienza delle proprie peculiarità, nel rispetto delle diversità culturali;
- la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e storici, della natura e dell'ambiente naturale;
- la promozione della cultura locale, soprattutto nei giovani e quindi anche a livello scolastico e di sperimentazione didattica;
- la promozione della ricerca scientifica negli ambiti storico, etnologico e ambientale della zona presa in considerazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione "Gente di Gaggio" cura la pubblicazione di opere tematiche, a carattere monografico o miscelaneo, in rapporto alle proprie possibilità finanziarie ed

operative e in accordo con le indicazioni che verranno fissate nelle riunioni annuali del Consiglio Direttivo.

Organizza convegni sugli argomenti di studio, promuove mostre e visite sul territorio. Promuove la collaborazione con le scuole e con i docenti delle stesse. Tiene una propria biblioteca ed emeroteca ed archivi di varia natura che sono aperti alla consultazione dei soci e non soci.

L'Associazione, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti di legge. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 3

Volontariato - Risorse umane

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito, sia subordinato che autonomo, con l'Associazione alla quale lo stesso sia iscritto o tramite la quale svolga la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, ma secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 4

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi di privati;
- erogazioni liberali;
- contributi dello Stato e di Enti pubblici;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali o da iniziative promozionali;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto con le modalità previste al successivo art. 14. È escluso qualsiasi riparto di eccedenze attive fra i soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio consuntivo resta a disposizione dei soci durante i quindici giorni precedenti la data dell'assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

Articolo 5

I soci. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

Il numero degli aderenti è illimitato; può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e comunque a prescindere da qualsiasi altro tipo di discriminazione.

L'adesione all'associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione si effettua mediante presentazione di domanda di ammissione da parte dell'aspirante associato al Consiglio Direttivo contenente l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro 30 giorni in merito alle domande di ammissione.

L'accettazione della domanda verrà debitamente comunicata all'interessato e, con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea degli Associati che sarà convocata.

Il socio maggiore di età, a partire dal momento di acquisizione della qualifica di associato, ha diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L'Associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante forma scritta, con effetto a partire dalla ricezione della comunicazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa entro il mese di aprile;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione, gli addebiti saranno contestati per iscritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire all'Assemblea dei Soci che delibererà nella prima seduta che sarà

convocata. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, le deliberazioni degli organi associativi e a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data stabilita.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a ricevere, annualmente e gratuitamente quelle pubblicazioni a carattere monografico o miscelaneo che verranno indicate dal Consiglio Direttivo in base alla disponibilità finanziaria;
- se maggiorenni, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comunicherà il luogo, le giornate e gli orari in cui gli interessati potranno effettuare l'esame della documentazione.

Articolo 7

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Organo di Amministrazione: il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto, e vengono affidate solamente a soci maggiorenni.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto. È ammessa una sola delega scritta.

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulle destinazioni degli eventuali avanzi di gestione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
- previa determinazione del numero dei suoi componenti elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- quando previsto dalla legge, nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti; approva gli eventuali regolamenti interni;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera l'esclusione dei soci e su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o tre membri del Consiglio o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti o da un socio tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da esporsi presso la sede dell'Associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In Assemblea Straordinaria la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e rappresentati.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indirne una terza, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, purché adottata con il voto favorevole dei 9 decimi dei presenti.

Per l'adozione dell'atto di scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria deve deliberare con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ di tutti gli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, deve intercorrere almeno un giorno.

Articolo 9

Organo di amministrazione - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero dispari fra cinque e undici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo gli associati maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- predisporre il bilancio consuntivo,
- nomina al suo interno: Presidente, Vice Presidente e/o Segretario;
- delibera sulla domande di nuove adesioni;
- predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- individua le diverse attività da svolgere in conformità con gli eventuali orientamenti espressi dall'Assemblea degli Associati
- e cura tutte le attività dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti mediante avvisi scritti da esporsi nella bacheca dell'Associazione e da recapitarsi per posta ordinaria o tramite email, almeno sette giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese dalla maggioranza dei presenti. Il Segretario redige i relativi verbali.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Al consigliere venuto a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Nel caso ciò non fosse possibile, sarà convocata l'Assemblea dei Soci.

Si decade dalla carica di consigliere per gli stessi motivi previsti dall'articolo 5 del presente statuto sulla decadenza dei soci.

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, Il Comitato Esecutivo, e l'Assemblea dei soci. È il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Lo sostituisce il Vice Presidente.

Al Presidente, sulla base delle direttive dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, compete promuovere l'attività dell'Associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa contestuale convocazione del Consiglio Direttivo stesso per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l'applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 11

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze dei suoi organi, nonché il registro dei soci.

Articolo 13

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 14

Scioglimento

Lo scioglimento può avvenire per qualsiasi causa.

L'Assemblea Straordinaria, dopo aver approvato lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.

Il patrimonio dell'Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione e salvo diversa destinazione imposte dalla legge.

Articolo 15

Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati, uno da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo dal Segretario comunale di Gaggio Montano o da un suo delegato che assume la veste di Presidente del collegio. Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Bologna.

Articolo 16

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni di promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data.....

Il Presidente
Margarete Gisela Bunje